



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Istituto d'Istruzione Superiore "C. Mondelli" - Massafra (TA)

C.M. TAIS02700L - Cod.Fisc.02911740732

PEO: TAIS02700L@istruzione.it – PEC: TAIS02700L@pec.istruzione.it

www.mondelliamaldi.edu.it

Circolare n.33 D del 1° ottobre 2021

Agli alunni

Oggetto: rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro

Con il D.lgs. 81/08, meglio conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza nei posti di lavoro, vengono individuate tutte le norme da applicare sui posti di lavoro per evitare che si possano verificare degli incidenti.

Lo scopo del legislatore, nel redigere queste norme, ha come elemento prioritario la PREVENZIONE, e poi la PROTEZIONE, infatti l'acronimo S.P.P., è Servizio di Prevenzione e Protezione.

Questa leggera, ma sostanziale differenza trova una motivazione profonda nel rispetto del lavoratore in tutta la sua interezza, infatti lo scopo di chi si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro è quello di evitare che un infortunio si possa verificare, attuando tutta una serie di accorgimenti.

Nelle definizioni dell' art. 2 del D.lgs. 81/08 si intende per:

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato: l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; per cui tutti gli studenti sono considerati lavoratori tutte le volte che sono nei vari laboratori.

«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Da queste due definizioni è chiaro che un atteggiamento poco attento all'interno di una struttura lavorativa (nel nostro caso scuola), rientra nella norma su indicata, per cui è fatto assoluto divieto di:

1. Manomettere e/o danneggiare attrezzature;
2. Manomettere e/o danneggiare cartellonistica sulla prevenzione incendi;
3. Manomettere e/o danneggiare impianti e/o attrezzature per la lotta agli incendi;
4. Non rendere fruibile le uscite di sicurezza in modo temporaneo o permanente;
5. Usare fiamme libere, se non nei casi previsti dalla legge e comunque con tutti gli accorgimenti del caso;
6. Fumare nei luoghi scolastici sia interni che esterni.

La sicurezza sui luoghi di lavoro dovrebbe essere un atteggiamento mentale di tutti lavoratori che prende avvio durante il periodo scolastico .

Il Dirigente Scolastico

Francesco Raguso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93